



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, in persona della Dott. Rita Rosa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi al n.
1407/202115 promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (CF **[REDACTED]**) in persona del l.r.p.t. e
[REDACTED] (CF **[REDACTED]**) rappresentati
e difesi dall'Avv. Giovanni Artusi ed elettivamente domiciliati in
Parma, Via Pesenti, 2/A, presso la persona e lo studio dell'avv.
Giovanni Artusi (C.F.: RTSGNN67C23G337R) (PEC:
avvgiovanniartusi@cnfpec.it); - **ricorrenti**

CONTRO

UNIONE [REDACTED] (CF 91144560355) in persona del Presidente
in carica con sede ed elettivamente domiciliati in Montecchio Emilia
(RE), Via D.P. Borghi n. 12 - **resistente**

OGGETTO: Opposizione ex art. 204 bis c.d.s..

Decisa con lettura del dispositivo all'udienza del giorno 9/06/2025
sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'opponente: "Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Reggio
Emilia, contrariis reiectis, ..., accertata l'illegittimità della sanzione
irrogata, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in



premessa o, comunque, per mancanza della prova sufficiente della responsabilità ai sensi dell'art. 7, decimo comma, L. 150/11 e, per l'effetto, annullare integralmente il verbale n. VI/ 422S/ 2024 (Prot. 14923/2024) del 12/09/2024 (notificato ad [REDACTED] s.r.l., obbligata in solido, in data 18/02/2025 e a [REDACTED] in data 21/02/2025) elevato da UNIONE VAL D'ENZA – CORPO POLIZIA LOCALE. Con vittoria di spese e competenze. R.f.s.g. 15%. CPA e IVA rifiuti”

Per l'opposta: “Chiede alla S.V. di respingere il ricorso e di confermare nella sua interezza il verbale al C.d.s.. Ci si rimette a giustizia per quanto riguarda la compensazione delle spese di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17/03/2025 [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo targato [REDACTED], presentavano opposizione al verbale di contestazione n. VI/ 422S/ 2024 (Prot. 14923/2024) del 12/09/2024 dalla Polizia Locale Unione Val D'Enza, avente ad oggetto la violazione prevista dall'articolo 141, commi 1 e 11 c.d.s. a seguito di incidente stradale occorso a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) in data 12/09/2024 alle ore 8.30, poiché “ *il conducente del veicolo ... targa GB 843 LD ha violato l'art. 141/ 1 – 11 del C.d.S., poiché: in qualità di conducente del sopra citato veicolo, in percorrenza su Via Curiel, con direzione di marcia Parma Reggio Emilia, giuntopoco dopo il ponte sull'Enza, ometteva di regolare la velocità e non riusciva ad evitare un*



ostacolo prevedibile. Nella fattispecie entrava in collisione con altro veicolo posto in sosta a lato della carreggiata e sporgente sulla stessa di qualche decina di centimetri. L'urto avveniva tra la sua parte anteriore destra e la parte posteriore sinistra del veicolo in sosta". Eccepiva L'opponente in via preliminare la tardività della contestazione del verbale in violazione dell'art. 201 c.d.s. e nel merito l'erroneità dell'accertamento e la mancanza di prova della violazione. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del verbale opposto. Con decreto in data 17/03/2025 il Gdp disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di comparizione delle parti, ordinando contestualmente all'amministrazione di depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza copia degli atti relativi all'accertamento.

In data 6/06/2025 l'Amministrazione si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta ed allegata documentazione, contestando il fondamento dell'opposizione.

All'udienza del 9/06/2025, assente l'Amministrazione resistente, il giudice decideva sulle conclusioni in epigrafe rassegnate dando lettura del solo dispositivo di sentenza.

Occorre procedere, in via preliminare, alla trattazione dell'eccezione di tardività del ex 201 c.d.s. sollevata da parte ricorrente.

L'art. 201 comma 1 c.d.s recita *"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro*



novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore."

Nel caso di specie, l'incidente stradale in cui rimaneva coinvolto l'autoveicolo VW Tiguan di proprietà di [REDACTED] srl e condotto da [REDACTED] è occorso in data 12/09/2024.

La data della presunta violazione (sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e avallate dal Ministero dell'Interno) è da individuarsi nel 12/09/2024.

Dall'esame del verbale di contestazione oggetto di opposizione, l'accertamento è stato concluso in data 23/12/2024, i dati immessi in data 13/02/2025 e la notifica del verbale è stata effettuata alla società [REDACTED] s.r.l., quale obbligata in solido, in data 18/02/2025 e a [REDACTED] in data 21/02/2025.

Il verbale oggetto di impugnazione risulta, pertanto, essere stato elevato e notificato ben oltre il termine di giorni 90 (perentorio) prescritto per legge, senza che l'Amministrazione opposta abbia fornito alcun motivo a giustificazione una sua rimessione in termini.

Pertanto, decorso il termine, deve ritenersi venuta meno la pretesa impositiva da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 201 comma 5 c.d.s. ed estinto l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente annullamento del verbale di accertamento n. V/ 422S/ 2024 (Prot. 14923/2024) elevato da Unione Val D'Enza – Corpo Polizia Locale.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.



La celerità della procedura e l'assenza di parte resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Reggio Emilia

Definitivamente pronunciato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertata la tardività della notifica del verbale di accertamento e l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 5, accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento di violazione n. VI/ 422S/ 2024 (Prot. 14923/2024) del 13/02/2025 elevato da Unione Val D'Enza – Corpo Polizia Locale.

Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti Reggio Emilia, 9 giugno 2025.

Il Giudice di Pace

Dott. Rita Rosa